

Il Tribunale,

sulle richieste formulate dai difensori degli imputati di rigetto delle dichiarazioni di costituzione di parte civile delle Associazioni Onlus “Codici – Centro per i diritti del cittadino”, “Codici Calabria” e “Codici Salute”,
sentite le altre parti,

Osserva

Le richieste difensive sono da condividere, non potendo in alcun modo ravvisarsi nelle associazioni instanti il presupposto indefettibile richiesto dall’art. 74 c.p.p. per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, cioè quello di aver subito un danno quale conseguenza immediata e diretta del reato contestato agli imputati.

Del resto, le suddette associazioni lamentano lesioni di interessi superindividuali inerenti in maniera più o meno concreta alle finalità statutarie istituzionalmente perseguite dalle stesse.

A tale specifico riguardo, il Tribunale è ben consapevole dell’orientamento di segno contrario patrocinato da una parte della giurisprudenza, che risulta tuttavia fondato su una indebita quanto non consentita dal diritto vigente sovrapposizione tra le condizioni previste dall’art. 74 c.p.p. per la costituzione di parte civile e quelle previste dall’art. 91 dello stesso codice per l’intervento nel processo degli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Nella presente ipotesi non pare in effetti potersi concretamente configurare la sussistenza di un danno risarcibile, *sub specie* di una lesione diretta e immediata degli interessi di cui le costituenti associazioni si professano portatrici. In assenza di un danno *iure proprio* l’ente non può partecipare al processo penale quale parte civile, potendo invece avere ingresso nel processo ai sensi dell’art. 91 c.p.p. con i poteri della persona offesa dal reato.

L’introduzione della innovativa disposizione in oggetto nel codice Vassalli è stata del resto precipuamente diretta a porre un freno alla massiccia presenza nel processo di enti esponenziali di interessi lesi dal reato in veste di parte civile, consentita dalla giurisprudenza pretoria nell’ultimo periodo di vigenza del codice Rocco, pur a costo di una notevole forzatura interpretativa delle norme disciplinanti la costituzione di parte

civile, per sopperire alla lacuna derivante dalla mancanza in quel testo normativo di una disposizione che consentisse l'intervento degli enti esponenziali con ruoli e poteri affini a quelli della persona offesa.

Il persistente ricorso alla disciplina della parte civile, nonostante la modifica attuata col varo del nuovo codice, ha invece comportato e sta tuttora comportando una costante *interpretatio abrogans* della norma in questione, vanificando lo sforzo profuso dal legislatore nella regolamentazione, decisamente più organica, della materia e soprattutto lo spirito della disciplina, non potendosi ritenere sussistente un danno risarcibile in conseguenza della mera lesione di un interesse di cui l'ente è portatore in base allo statuto.

Il codice di rito, d'altronde, esclude espressamente l'eventuale applicazione analogica delle norme sulla costituzione di parte civile, come agevolmente argomentabile sulla scorta della chiara indicazione di carattere intertemporale al riguardo contenuta nell'art. 212 disp. att. c.p.p., ammettendo invece la partecipazione di detti enti, al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dall'art. 74 c.p.p., unicamente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 91 e ss. c.p.p.

L'indebito ampliamento dei confini normativi della disciplina della costituzione di parte civile che, pur a fronte di un dato testuale di segno contrario di inequivoca chiarezza, si continua tuttavia a registrare nelle odierne prassi applicative rappresenta dunque una palese e non condivisibile forzatura interpretativa, poggiante in definitiva sulla finzione dell'equiparabilità della lesione all'interesse statutario con il danno derivante da reato passibile di ristoro in sede civile. Trattasi però di una lesione avulsa da un danno diretto e immediato, e concretantesi in una mera connessione tra il bene giuridico tutelato e l'interesse sovraindividuale elevato ad oggetto di tutela nell'atto costitutivo dell'ente.

Infatti, la circostanza che le predette associazioni presentino a livello statutario finalità di tutela di interessi corrispondenti a quelli lesi dal reato contestato agli imputati non consente *ex sé* la legittimità della formulazione di domande risarcitorie, non potendosi qualificare 'danno' in senso civilistico l'asserita lesione di un interesse che l'Ente ponga tra le finalità della sua stessa costituzione. Pertanto la presenza dell'ente a titolo

di parte civile non troverebbe alcuna giustificazione logico-sistematica nel nostro ordinamento, non potendo esso assimilarsi né alla persona offesa né al danneggiato.

Né tale legittimazione può farsi discendere dalla prescrizione, frequentemente contenuta negli statuti delle associazioni rappresentative di interessi superindividuali di particolare rilievo sociale, ma certamente sprovvista di fondamento legislativo generalizzato, della possibilità di intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione. Siffatta prescrizione non può infatti sicuramente valere a surrogare la mancanza del pregiudizio subito, poiché il danno penale, quand'anche di natura esclusivamente non patrimoniale, deve essere conseguenza immediata e diretta del reato.

È bene aggiungere, peraltro, che il diritto alla salute rappresenta un interesse diffuso, per il quale non si può individuare un centro di imputazione metaindividuale.

Tali enti possono pertanto partecipare al giudizio unicamente come soggetti collettivi esponenziali di interessi lesi dal reato, perché l'unico effetto pregiudizievole che potrebbe verosimilmente ricondursi all'azione criminosa, secondo un criterio fondato sull'*id quod plerumque accidit*, è quello di un turbamento del gruppo, poiché istituzionalmente istituito proprio per tutelare il bene leso, situazione assimilabile alla lesione subita dalla persona offesa.

Anche in dottrina si è d'altronde acutamente rilevato come le associazioni operino nel processo quali '*antenne rilevatrici del bisogno*', due essendo essenzialmente gli scopi della loro possibile partecipazione a un processo penale: quello di attribuire rilievo mediatico al fatto di reato (anche nel caso di specie viene infatti richiesta dalle associazioni in oggetto la pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche) e, in secondo luogo, quello di un intervento *ad adiuvandum* della pubblica accusa, avulso dalla rivendicazione di un risarcimento del danno che non potrebbe in concreto essere giustificato (in quest'ottica ben si comprendono le frequenti rivendicazioni risarcitorie a carattere simbolico, nella misura di cento lire, formulate, vigente il codice Rocco, da talune associazioni istituite per la tutela delle donne vittime di violenze sessuali

ammesse alla partecipazione al processo penale contro l'imputato in veste di parti civili).

Le predette associazioni avrebbero in conclusione potuto legittimamente perseguire l'obiettivo socialmente apprezzabile dell'intervento mediante lo strumento a tale specifico fine offerto dall'art. 91 c.p.p., norma che, seppur scarsamente applicata nella prassi giudiziaria, è l'unica che può giustificare *de jure condito* la presenza nel processo penale di enti esponenziali di interessi lesi dal reato.

Vale in ultimo considerare, a conforto dell'esposta ricostruzione, che non di rado quando il legislatore ha voluto accordare agli enti la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale l'ha previsto espressamente mediante leggi speciali, con ciò confermando il carattere eccezionale di una costituzione di parte civile disancorata da un effettivo intendimento risarcitorio e strumentale più che altro al rafforzamento della salvaguardia di alcuni interessi facenti capo a collettività precisamente individuabili.

PQM

Dichiara inammissibile la costituzione di parte civile delle Associazioni Onlus, "Codici – Centro per i Diritti del Cittadino", "Codici Calabria" e "Codici Salute Onlus" e dispone procedersi oltre.